VERBALE DI ACCORDO QUADRO

Addì 11 Marzo 2002, in Roma, presso il Centro Congressi Cavour, si sono incontrati:

- L'A&C Adivar-Comifar S.p.A., rappresentata dai Sigg. G. Guaglione e A. Belloni;

- Le OO.SS.LL. Nazionali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, rappresentate rispettivamente dai Sigg. L.Coppini, G. Pirulli ed A. Vargiu, unitamente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL rappresentate dai Sigg. G. Simoncini, N. Nesticò, Di Bari, G. Bentivegna e dalle R.S.A./R.S.U. Aziendali rappresentate dai Sigg. M.Pecchioli, A. Zavatta, F. Cantafio, A. Gualerzi, R. Cipriani, C. Rossi, G. Ritorto, E. Gregori, R. Rinaldi, G. Sabbatini, M.F. Leone, F. Palombi, N. Esposito, M. Alberto, Di Corato, Q. Scassa, M. D'Agostino, M. Quintabà, R. Baldoni, F. Gallo, L. Gallo.

Premesso

- Che A&C Adivar-Comifar S.p.A., società di nuova costituzione, con il 1° Ottobre 2001, ha acquisito, per conferimento:
 - da A.Di.Var. S.p.A. tutte le attività produttive, commerciali ed amministrative dei propri Centri di Distribuzione di Ancona, Bari, Lamezia Terme, Macerata, Napoli, Pescara, Roma (Via Morozzo della Rocca), il deposito di Pomezia S.Palomba e la Sede di Roma (Viale Amelia, 70), unitamente al complesso dei relativi impianti e delle strumentazioni operative;
 - e da Comifar Distribuzione S.p.A. tutte le attività produttive, commerciali ed amministrative dei propri Centri di Distribuzione di Roma Tiburtina, Rieti, Sulmona e Teramo, unitamente al complesso dei relativi impianti e delle strumentazioni operative.

- Che preventivamente, in data 26 settembre 2001 era stato raggiunto un Accordo Sindacale ai sensi dell'art. 47 legge 428/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Che sia nella lettera di apertura della procedura ex art. 47, che nel successivo verbale di Accordo Sindacale era stata evidenziata da parte della Società la necessità di procedere ad una verifica della struttura organizzativa complessiva per valutarne la adeguatezza ed apportare le modifiche che si fossero rese necessarie;
- Che la Società si era impegnata a sottoporre preventivamente alle Organizzazioni Sindacali le eventuali modifiche organizzative;
- Che a tale riguardo sono stati realizzati vari incontri nel corso dei quali la Società ha rappresentato alle Organizzazioni Sindacali le possibili linee di intervento i cui contenuti hanno formato oggetto di progressivo approfondimento tra le Parti;
- Che nell'incontro odierno sono stati ulteriormente affrontati gli aspetti riorganizzativi ed i relativi riflessi sulla occupazione complessiva e sull'impiego della forza lavoro;
- Che l'Azienda, avendo evidenziato l'elevata complessità e competitività del mercato e la necessità del costante mantenimento dell'equilibrio dei costi, procederà ad interventi di razionalizzazione della struttura al fine di meglio equilibrare la presenza sui vari territori, ove si terranno appositi incontri tesi a valutare le varie situazioni.
- Che sul piano generale viene rilevato, da un lato, la necessità di meglio dimensionare gli organici dell'impresa rispetto alla attuale situazione di mercato ed alle conseguenti necessità operative, dall'altro, invece, viene ravvisata l'esigenza di inserimento di personale avente requisiti di scolarità più elevati.

Tutto ciò premesso

Tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene quanto segue:

1. Appare funzionale all'obiettivo di razionalizzazione organizzativa, che si vuole attuare, definire l'esodo di personale con disponibilità personale e/o con requisiti di età e contribuzione atti al pensionamento immediato od in corso e/o a conclusione di periodi di mobilità.
 Fermo restando ciò è demandata alle Sedi locali la verifica in ordine alla problematicità ed alla praticabilità delle iniziative in merito ai nuovi assetti organizzativi. Relativamente agli aspetti economici si concorda sin da ora una forma di incentivazione, così articolata:
 - Lavoratori che abbiano già maturato il diritto al trattamento pensionistico: importo lordo una tantum di € 2500, 00 (duemilacinquecento);
 - Lavoratori che stazionano in mobilità da uno a dodici mesi: importo lordo una tantum di € 3200,00 (tremiladuecento) ed importo lordo mensile di € 280,00 (duecentottanta) per ogni mese di mobilità;
 - Lavoratori che stazionano in mobilità oltre i dodici mesi: importo lordo una tantum di € 4200,00 (quattromiladuecento) ed importo lordo mensile di € 280,00 (duecentottanta) per i primi dodici mesi e di € 420,00 (quattrocentoventi) lordi per ogni mese di mobilità successivo al dodicesimo.

 Gli importi di cui sopra verranno erogati subordinatamente alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi della legge 533/1973, da parte di ogni singolo lavoratore.
 Tenuto conto del tipo di erogazione, l'importo verrà assoggettato alle sole ritenute fiscali previste per le erogazioni una tantum di incentivo all'esodo, ai sensi delle legge 291/1988 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Poiché la situazione di mercato riferita alle varie aree geografiche appare non omogenea, gli interventi relativi ai singoli territori potranno avvenire con una diluizione temporale, dovendo gli stessi dare risposta a situazioni specifiche suscettibili di evoluzione;

3. Fermo restando quanto sopra, si individuano concordemente le seguenti linee di intervento:

 3.1. In sede locale saranno realizzati incontri di verifica affinché, con riferimento a quanto indicato al precedente punto "1" si possa, sulla base delle risultanze dei confronti, pervenire, con riferimento alle ricadute occupazionali, alle definizioni di merito, individuando i percorsi più idonei ed i relativi tempi di attuazione, nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti dalla legge 223/91, art. 4, comma 6.

 3.2. Inoltre, l'Azienda evidenzia la necessità, a seguito della Joint Venture, di valutare l'accorpamento di unità distributive per migliorare il grado di competitività e pervenire ad una maggiore efficienza del servizio, abbattendo i costi di produzione e sviluppando possibili sinergie. In particolare, per l'area abruzzese, le Parti convengono di realizzare incontri in sede locale per analizzare la situazione ed individuare le soluzioni più idonee alla salvaguardia dei livelli occupazionali complessivi, fermo restando l'attuazione degli esodi di personale avente i requisiti di cui al punto "1". Si concorda di effettuare un apposito incontro a livello locale per il giorno 14 marzo p.v..

 3.3. La nuova organizzazione del lavoro e degli orari di lavoro, che si potrà determinare a seguito della razionalizzazione degli organici, sarà definita nelle varie sedi territoriali dove, tra l'altro, si valuteranno eventuali richieste di incremento di ore lavorative da parte dei part time. Tali richieste terranno conto delle effettive esigenze di articolazione degli orari di lavoro e, comunque, dovranno essere compatibili con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.

4. A livello nazionale, a conclusione degli accordi organizzativi raggiunti nelle varie realtà territoriali interessate, si procederanno ad attivare i percorsi legali più idonei con i relativi tempi di attuazione, nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti dalla legge 223/91, art. 4, comma 6. In tale contesto si andranno a recepire i suddetti accordi territoriali.

Letto, confermato e sottoscritto.

A&C Adivar-Comifar S.p.A.

FILCAMS-CGIL Nazionale

FISASCAT-CISL Nazionale

UILTuCS-UIL Nazionale

R.S.A./R.S.U. FILCAMS-CGIL,
FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL